

CITTA' DI SEREGNO



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*Approvato con delibera di C.C. n.56 del 1 luglio 2014
Modificato con delibera di C.C. n.37 del 22 luglio 2015
Modificato con delibera di C.C. n.11 del 5 febbraio 2020
Modificato con delibera di C.C. n.46 del 29 luglio 2020
Modificato con delibera di C.C. n.37 del 24 giugno 2021
Modificato con delibera di C.C. n.17 del 27 marzo 2023*

SERVIZIO ENTRATE

Sommario

Articolo 1 Istituzione del tributo – disposizioni generali	3
Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Articolo 3 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	4
Articolo 4 Soggetto attivo	4
Articolo 5 Presupposto per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)	5
Articolo 6 Soggetti passivi	5
Articolo 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	5
Articolo 8 Esclusione dall’obbligo di conferimento	6
Articolo 9 Esclusione per produzione di rifiuti speciali	6
Articolo 10 Superficie degli immobili	7
Articolo 11 Costo della gestione e piano finanziario	7
Articolo 12 Determinazione della tariffa	7
Articolo 13 Articolazione della tariffa	7
Articolo 14 Periodi di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)	8
Articolo 15 Tariffa per le utenze domestiche	8
Articolo 16 Occupanti per le utenze domestiche	9
Articolo 17 Tariffa per le utenze non domestiche	9
Articolo 18 Classificazione delle utenze non domestiche	10
Articolo 19 Scuole statali	10
Articolo 20 Locali ad uso del Comune di Seregno	10
Articolo 21 Locali adibiti al culto	10
Articolo 22 Tributo giornaliero	10
Articolo 23 Tributo provinciale	11
Articolo 24 Riduzioni per le utenze non domestiche	11
Articolo 25 Riduzioni per le utenze non domestiche per rifiuti smaltiti autonomamente	11
Articolo 25-bis Agevolazione per la riduzione dello spreco alimentare	12
Articolo 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	12
Articolo 27 Agevolazioni e Riduzioni	13
Articolo 28 Dichiarazione	13
Articolo 29 Contenuto della dichiarazione	14
Articolo 30 Denuncia di cessazione	14
Articolo 31 Modalità di presentazione	14
Articolo 32 Accertamento	15
Articolo 33 Sanzioni	16
Articolo 34 Riscossione	16
Articolo 35 Riscossione coattiva	17
Articolo 36 Rimborsi	17
Articolo 37 Contenzioso e autotutela	17
Articolo 37 bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	17
Articolo 38 Entrata in vigore e abrogazioni	18
ALLEGATO A	19

Articolo 1 Istituzione del tributo – disposizioni generali

1. Con legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI).
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Seregno della tassa sui rifiuti (TARI).
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, come disciplinato dall'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti solidi urbani interni, agli effetti del presente regolamento, così come disciplinato dall'articolo 183 comma 1 lettera b) ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono costituiti da:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies sempre dello stesso decreto;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
4. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della

- silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

Articolo 3 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare sia al Comune (ufficio ecologia e per conoscenza all'ufficio tributi) sia al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. L'opzione avrà quindi effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b. copia del contratto con l'operatore privato;
 - c. attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti;
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.
5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune e al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro.
6. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
7. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Articolo 4 Soggetto attivo

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.

Articolo 5 Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

1. Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualunque uso adibiti o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune di Seregno.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra le quali le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas o similari, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso da parte del contribuente non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Non si intende temporaneo l'utilizzo derivante da locazione per periodi complessivamente maggiori di sei mesi indipendentemente dall'anno solare di riferimento.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree coperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa sui rifiuti (TARI) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti fattispecie:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;

- c) la parte degli impianti sportivi riservati, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite ad attività sportiva;
 - d) unità immobiliari disabitate e prive di mobili e suppellettili e di utenze in coerenza con l'articolo 5, comma 4, del presente regolamento;
 - e) fabbricati non agibili.
 - f) le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Articolo 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dall'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 9 Esclusione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, diverse da quelle industriali, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, comma 5, del presente regolamento, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ove risulti oggettivamente difficile determinare le superfici su cui si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, ovvero non sia determinabile il periodo annuale di utilizzo delle superfici stesse, si ha un abbattimento della superficie tassata, per la percentuale sotto indicata, fermo restando che la detassazione viene accordata in seguito a richiesta di parte, a condizione che il contribuente interessato attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi:
- locali e aree destinate al deposito di materie prime - 20%
 - locali e aree destinate alla semi lavorazione - 50%
 - locali e aree destinate alla produzione - 80%
 - locali e aree destinate all'imballaggio e al confezionamento - 20%
 - locali e aree destinati al deposito di prodotti finiti - 10%.
3. L'esclusione dalla tassazione relativa alla produzione di rifiuti speciali ha effetto a condizione che l'interessato provveda ad allegare alla denuncia, nel caso in cui dichiarare di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta agli enti competenti, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa o ente autorizzato, copia del contratto relativo. A tal fine il titolare dell'unità produttiva dovrà presentare una relazione sulle tipologie (indicando il codice CER) e sui quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati, nonché l'indicazione della superficie interessata dalla produzione del rifiuto in argomento. Gli incaricati del Comune hanno facoltà di accedere all'interno degli insediamenti produttivi in cui vengono prodotti i rifiuti speciali, tossici e nocivi, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite. Il titolare, a richiesta, dovrà produrre la planimetria dei locali utilizzati per l'attività evidenziando le parti per le quali viene richiesta la detassazione.

4. La richiesta di esclusione relativa alla produzione di rifiuti speciali per quantità deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e la corrispondente detassazione, se dovuta, ha effetto nell'anno successivo.
5. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano per analogia, ove compatibili, le norme vigenti per le denunce originarie o di variazione in materia.

Articolo 10 Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per calpestabile si intende la superficie al netto dei muri e delle eventuali costruzioni che vi insistono, con esclusione di quella parte con altezza fino a 1,50 metri nella quale non sia possibile la permanenza.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 metri quadri, in caso contrario a quello inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, l'area della proiezione al suolo della pensilina nonché il 25% della restante superficie scoperta, esclusa eventuale zona verde.

Articolo 11 Costo della gestione e piano finanziario

1. La tassa sui rifiuti (TARI) di cui al presente regolamento è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e approvato secondo il metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in base a quanto alla stessa attribuito dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 12 Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento è determinata annualmente, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La deliberazione di determinazione della tariffa di riferimento, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 13 Articolazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

2. Per ciascuna delle tipologie di utenza di cui al comma precedente la tassa sui rifiuti (TARI) è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sui rifiuti (TARI) è ripartito tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo criteri razionali.
4. La percentuale dei costi totali da attribuire alle utenze non domestiche sul totale complessivo dei costi è determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti non domestici ottenuti utilizzando i coefficienti di produttività kd, di cui alla tabella 4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti. Per differenza viene determinata la percentuale dei costi totali da attribuire alle utenze domestiche.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della percentuale dei costi variabili attribuiti alle utenze domestiche in misura da definirsi annualmente con il provvedimento di determinazione della tariffa di riferimento di cui al precedente articolo 12, comma 3.

Articolo 14 Periodi di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'uso o la detenzione dei locali. A tal fine il mese durante il quale l'uso o la detenzione dei locali si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto alla data di effettiva cessazione si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, a titolo esemplificativo la chiusura delle utenze di cui all'articolo 5, comma 4), del presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno in termini di superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal mese di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni in termini di superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 28, commi 1 e 5, del presente regolamento, decorrendo altrimenti dal mese in cui è avvenuta la presentazione.
4. Le variazioni di tariffa saranno oggetto di idonea procedura di congruaggio su istanza del contribuente.

Articolo 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui al precedente articolo 12, comma 3.

Articolo 16 Occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le colf dimoranti presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo per un periodo non inferiore all'anno la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi tenuti a disposizione si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, diverso da zero, o in mancanza quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalla situazione verificata.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito pertinenziali all'abitazione si considerano utenze domestiche. Ai fini della determinazione della tariffa:
 - a) per la parte fissa viene attribuita la misura tariffaria relativa al numero dei componenti del corrispondente nucleo familiare;
 - b) per la parte variabile non viene conteggiata alcuna tariffa, essendo la stessa già attribuita in sede di determinazione della tariffa per l'abitazione di cui i predetti luoghi costituiscono pertinenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali all'abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica e non strumentali ad un'attività.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate, o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello determinato alla data definita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe di cui all'articolo 12 del presente Regolamento per l'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Sono tuttavia fatte salve le variazioni per decesso o per trasferimento ad altra utenza nel Comune, la cui efficacia avrà luogo a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello della variazione. Il trasferimento dell'utenza in altro Comune non darà luogo a rimborso.

Articolo 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti (kc) di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti (kd) di potenziale di produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività con la delibera tariffaria, di cui all'articolo 12 comma 3, del presente regolamento.

Articolo 18 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente regolamento, di cui anche al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo gruppo.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi rilevanti.

Articolo 19 Scuole statali

1. La tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti dalle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori) resta disciplinato dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 20 Locali ad uso del Comune di Seregno

1. Sono esenti dalla tassa sui rifiuti (TARI) i locali utilizzati dal Comune di Seregno per uffici e servizi.

Articolo 21 Locali adibiti al culto

1. Sono esenti dalla tassa sui rifiuti (TARI) i locali e le aree scoperte adibiti al culto.

Articolo 22 Tributo giornaliero

1. La tassa sui rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, che avviene in modo indipendente dal pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o di altra entrata di spettanza comunale di questo eventualmente sostitutiva.
4. La tassa sui rifiuti (TARI) non si applica nei casi di:
 - a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per periodi superiori all'ora;
 - b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.
6. Ai sensi dell'articolo 1 comma 838 della legge 160/2019 la tassa rifiuti giornaliera dei mercati è sostituita dal canone unico patrimoniale a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Articolo 23 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti (TARI) è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura stabilita dalla legge o da diversa deliberazione della provincia.

Articolo 24 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Articolo 25 Riduzioni per le utenze non domestiche per rifiuti smaltiti autonomamente

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti

utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

3. La riduzione della quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) è proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e viene concessa nella misura pari alla metà del rapporto tra la quantità avviata al recupero e il quantitativo complessivo prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dai coefficienti kd, di cui al precedente articolo 17, comma 2, che determinano il coefficiente di produttività specifica per tipologia di attività.
4. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce e la riduzione ha effetto nell'anno successivo.

Articolo 25-bis Agevolazione per la riduzione dello spreco alimentare

1. Dal 2020 è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.
2. Ai fini della interpretazione ed applicazione della fattispecie agevolativa di cui al presente articolo trovano applicazione le definizioni di "soggetti donatori", "eccedenze alimentari" e "spreco alimentare" di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base della comunicazione del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166; in mancanza, è ammessa la possibilità di documentare la quantità con altre modalità da cui si evince il quantitativo donato e ricevuto. Resta esclusa qualsiasi forma di autocertificazione.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 euro per ogni chilogrammo di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. In ogni caso l'abbattimento non può essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa di ogni singolo utente beneficiario della agevolazione di cui al presente articolo.
5. Il procedimento per la determinazione della agevolazione di cui al presente articolo viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce e la riduzione ha effetto nell'anno successivo.
6. Qualora si rendesse applicabile sia la riduzione per rifiuti smaltiti autonomamente di cui al precedente articolo 25 sia l'agevolazione di cui al presente articolo, quest'ultima è applicata sull'importo già ridotto per rifiuti smaltiti autonomamente.

Articolo 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 27 Agevolazioni e Riduzioni

1. Su istanza del servizio sociale comunale, nei casi in cui si rilevassero situazioni di comprovata indigenza, si procede all'esonero o allo sgravio totale della tassa sui rifiuti (TARI).
 2. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, prevedere ulteriori agevolazioni.
 3. Con deliberazione della determinazione aliquote di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento il Consiglio può stabilire particolari riduzioni per le utenze domestiche relativamente ai nuclei familiari con cinque o più componenti e famiglie con minori e/o disabili con soglia di reddito ISEE da definirsi nella medesima deliberazione, nei limiti dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.147.
- 3bis Con la deliberazione di cui al comma precedente il Consiglio può stabilire particolari riduzioni per le utenze domestiche relativamente a pensionati ultra sessantenni occupanti immobili non di lusso, il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore al trattamento minimo INPS per ciascuno e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Articolo 28 Dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti (TARI) devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio e la variazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 1bis La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica.
 3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intendentario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
 5. I soggetti di cui sopra devono presentare al Comune la denuncia originaria di variazione dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune stesso entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.
 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione deve essere presentata entro il termine di cui al precedente comma 5.
 7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni

di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

8. All'atto della presentazione iniziale o di variazione il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione della prova di carico equivalente alla richiesta di erogazione del servizio nonché il codice utenza.

Articolo 29 Contenuto della dichiarazione

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e il suo codice fiscale;
 - b) il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica del contribuente
 - c) il numero degli occupanti qualora non sia desumibile dall'anagrafe;
 - d) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
 - e) l'ubicazione degli stessi ed i riferimenti catastali;
 - f) il proprietario dell'immobile;
 - g) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
 - h) le modifiche intervenute;
 - i) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
2. Nella denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la sede, lo scopo o l'oggetto, nonché le generalità del rappresentante legale, nonché l'attività secondo lo schema dell'allegato A al presente regolamento, di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi debbono denunciare l'estensione delle superfici sulle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.
4. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti solidi urbani nella denuncia deve essere precisato su quale superficie vengono prodotti tali rifiuti.
5. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 30 Denuncia di cessazione

1. I soggetti passivi o i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune di Seregno, mediante apposita denuncia, la cessazione.
- 1bis Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione a condizione che la relativa richiesta sia stata presentata entro il termine di 90 giorni. Se la richiesta viene presentata in data successiva ai novanta giorni la cessazione si intende dalla data di presentazione della richiesta
2. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o che, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalle persone che li rappresentano a termini di legge.

Articolo 31 Modalità di presentazione

1. Le denunce originarie, di variazione o di cessazione vanno prodotte su appositi moduli messi a disposizione degli interessati, anche via web, sul sito istituzionale comunale.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico, o a mezzo posta con raccomandata, posta elettronica, posta certificata o tramite sportello on line. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Articolo 32 Accertamento

1. Per omessa o infedele denuncia, l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. Per omessa denuncia l'ufficio provvede, in assenza di indicazioni ed elementi oggettivi, ad accertare una superficie presunta di 140 metri quadri per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche sarà facoltà dell'Ente stabilire la metratura da accertare a seconda dell'attività e del fabbricato presunto occupato.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 del presente regolamento e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta e l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere proposto ricorso e il relativo termine di decadenza.
6. Se l'importo dell'avviso di accertamento non supera i 6.000,00 il funzionario responsabile dell'imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili; l'importo della singola rata non potrà comunque essere inferiore a euro 30,00. Al contribuente saranno addebitati i costi di notifica.
- 6-bis. Se l'importo dell'avviso di accertamento supera i 6.000,00 euro le rate mensili concesse possono arrivare fino ad un massimo di trentasei, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
- 6-ter. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti la dilazione concessa può essere prorogata per un ulteriore periodo di sei mesi; a condizione che non sia intervenuta decadenza così come definita dal comma 800 dell'art.1 della legge 160 del 27 dicembre 2019.
7. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 26.000,00 euro, è facoltà dell'Ente, per il riconoscimento di tali benefici, richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni accertate, si applicano gli interessi stabiliti dalle norme vigenti.

9. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Articolo 33 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ridotta ed è pari al 2% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
5. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 34 Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti (TARI) dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento il Comune stabilisce il numero delle rate e le date di scadenza entro le quali il tributo deve essere pagato.
- 2.bis L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
- 2.ter Ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico,
- 2.quater la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare, e la singola rata non deve essere inferiore a 100 euro;

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni di legge, garantendo almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
4. Il contribuente è esonerato dal pagamento del tributo se l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale a 12 euro.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo di raccomandata A.R. o tramite Posta elettronica Certificata (PEC) e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al precedente articolo 33, comma 1, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 35 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche.

Articolo 36 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori o uguali a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 37 Contenzioso e autotutela

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Resta salva la possibilità di chiedere provvedimento di autotutela ai fini della revisione o annullamento dell'atto all'ufficio tributi del Comune.

Articolo 37 bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 28, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario;
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 1.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 2 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b) entro 60 giorni dalla data di richiesta.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso.

Articolo 38 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art.1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n.205.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

cod.	CATEGORIE
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo, collegi
10	ospedali
11	uffici, agenzie
12	banche ed istituti di credito, studi professionali
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e tappezziere
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, hamburgerie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato genere alimentari
30	discoteche, night club